

Osservazioni sulla bozza del Principio contabile RICAVI

Nel condividere l'impostazione generale del documento si indicano di seguito alcune proposte di modifica atte a favorire la comprensione e facilitare l'applicabilità del documento.

Premi su vendite

Il par. 6 definisce in questo modo il corrispettivo variabile:

Corrispettivo variabile: importo che la società stima di dover considerare per la corretta determinazione del prezzo complessivo del contratto. Costituiscono corrispettivo variabile: incentivi, premi di risultato, sconti (diversi da quelli incondizionati indicati in fattura), abbuoni, penalità, resi.

Tra i componenti che possono incrementare il corrispettivo si citano i premi di risultato ma è opportuno citare tra i componenti che possono ridurre il corrispettivo anche i premi su vendite, che vengono concessi ai clienti qualora raggiungano determinati livelli di acquisti. Si suggerisce allora di integrare il par. 6 come segue:

Corrispettivo variabile: importo che la società stima di dover considerare per la corretta determinazione del prezzo complessivo del contratto. Costituiscono corrispettivo variabile: incentivi, premi di risultato, sconti (diversi da quelli incondizionati indicati in fattura), abbuoni, penalità, resi e premi su vendite.

Per lo stesso motivo la frase iniziale del par. 16 andrebbe modificata come segue:

Sconti, abbuoni, penalità ~~e resi~~, resi e premi su vendite sono da contabilizzarsi in riduzione ...

Importi pagati

Nel paragrafo 11, secondo capoverso si dice:

Inoltre nella determinazione del prezzo complessivo si tiene conto anche degli importi pagati al cliente che sono assimilabili a sconti e quindi contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo. Viceversa, gli importi pagati al cliente relativi a prestazioni ricevute, inclusi nel medesimo contratto, sono da contabilizzare come costo.

L'espressione "importi pagati" può risultare riduttiva e fuorviante. Riduttiva perché esclude altre forme di riconoscimento (come la riduzione del credito da riscuotere) e fuorviante perché sembra considerare solamente pagamenti già avvenuti e non la precedente fase della liquidazione del debito (o di un minor credito). Si suggerisce allora di modificare il capoverso come segue:

Inoltre nella determinazione del prezzo complessivo si tiene conto anche degli importi riconosciuti al cliente (attraverso la riduzione del credito o la liquidazione di un debito) che sono assimilabili a

sconti e quindi contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo. Viceversa, gli importi liquidati al cliente relativi a prestazioni ricevute, inclusi nel medesimo contratto, sono da contabilizzare come costo.

Fattispecie nelle quali non procedere con la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione

Nel paragrafo 18 si dice:

Il redattore del bilancio non procede con la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione quando:

- a) i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; oppure
- b) una o più prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.

Poiché è possibile che nello stesso contratto coesistano beni/servizi integrati e interdipendenti e beni/servizi non integrati/interdipendenti, nonché prestazioni caratteristiche e prestazioni non caratteristiche, occorre chiarire che, in caso di coesistenza, la deroga si applica solo ed esclusivamente alle fattispecie riportate. Pertanto, è opportuna una diversa formulazione che elimini “oppure” alla fine del punto a).

Si ritiene inoltre che la fattispecie di cui al punto b) (prestazioni previste dal contratto non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente) vada in qualche modo circoscritta, specificando anche che si deve trattare di prestazioni di modesto valore, altrimenti sarà molto facile eludere l'obbligo di segmentazione del contratto semplicemente dichiarando che tutte le prestazioni accessorie (come le garanzie aggiuntive post vendita) sono prestate gratuitamente.

Ancora, dalla lettura del documento emergono altre due fattispecie, nelle quali non procedere con la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione, che si ritiene necessario indicare già nel paragrafo 18.

La prima riguarda le *prestazioni effettuate nello stesso esercizio*. Infatti, il par. 13 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte dice:

Ovviamente, l'identificazione delle unità elementari di contabilizzazione assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata con modalità e tempi differenti. Di conseguenza, non è necessario segmentare il contratto se le diverse prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio.

Si concorda con questa decisione, ma essa non viene specificata nell'articolato del Principio. Si suggerisce pertanto di aggiungere al par. 18 una terza circostanza nella quale il redattore del bilancio non procede con la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione.

Un'ultima fattispecie emerge dalla lettura del par. 35 dove si specifica che nella Nota integrativa va indicato se il redattore di bilancio non ha effettuato la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione poiché la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti sull'ammontare complessivo dei ricavi. Si suggerisce pertanto di aggiungere al par. 18 anche questa circostanza.

Alla luce di tutto ciò si propone questa diversa formulazione del par. 18:

Il redattore del bilancio non procede con la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione ~~quando~~ limitatamente ai seguenti casi:

- a) ~~i~~beni e ~~i~~servizi previsti dal contratto che sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; ~~oppure~~
- b) una o più prestazioni previste dal contratto che non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono di modesto valore e prestate gratuitamente;
- c) ciascuna delle prestazioni previste dal contratto di vendita viene effettuata nello stesso esercizio, ovvero quando tutti i ricavi relativi alle suddette prestazioni maturano nello stesso esercizio;
- d) la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti sull'ammontare complessivo dei ricavi.

Metodi di stima del prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione

La prima parte del paragrafo 22 riporta:

Il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione è quello previsto contrattualmente a meno che il prezzo contrattuale non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati.

Sarebbe opportuno specificare il comportamento da adottare nel caso in cui il prezzo contrattuale sia significativamente diverso dal listino prezzi. Successivamente infatti vengono indicati tre metodi di stima del prezzo delle singole unità elementari di contabilizzazione da applicare in assenza di un prezzo di riferimento e pertanto non si fa più riferimento ai prezzi di listino. L'utilizzo dei prezzi di listino appare la prassi più normale, che trova tra l'altro conferma negli esempi illustrativi. Tuttavia, è preferibile esplicitarlo. Pertanto, si suggerisce di modificare la prima parte del paragrafo par. 22 nel seguente modo:

Il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione è quello previsto contrattualmente a meno che il prezzo contrattuale non sia significativamente diverso dal listino prezzi, tenuto conto degli sconti normalmente praticati. **Laddove il prezzo contrattuale sia significativamente diverso dal listino prezzi, vanno utilizzati i prezzi di listino, tenuto conto degli sconti normalmente praticati.**

Tra l'altro, tale chiarimento è coerente con quanto riportato nelle motivazioni alla base delle decisioni assunte, al par. 16, in cui si afferma:

Tuttavia, al fine di evitare che vengano favorite politiche di bilancio volte ad anticipare o posticipare utili, si è precisato che se il prezzo previsto dal contratto è significativamente diverso dal listino prezzi, allora si deve utilizzare quest'ultimo prezzo nell'allocazione del prezzo complessivo.

Il paragrafo 22 indica poi tre diversi metodi di stima del prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione in assenza di un prezzo di riferimento senza stabilire una priorità di utilizzo. Ciò lascia ampia libertà al redattore del bilancio, anche di usare metodi diversi per contratti simili. Per limitare le politiche di bilancio e favorire la comparabilità, si suggerisce di prevedere e specificare un criterio gerarchico che disponga di utilizzare primariamente il metodo a); se il metodo a) non è applicabile, si adotta il metodo b); infine, se anche il metodo b) non è concretamente applicabile, si adotta il metodo residuale c). Si suggerisce allora di modificare la seconda parte del par. 22 come segue:

In assenza di un prezzo di riferimento, la società può stimare il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione applicando nell'ordine indicato ~~con~~ i seguenti metodi:

- a) metodo della valutazione dei prezzi di mercato: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei prezzi del mercato in cui opera. Questo metodo può anche prevedere il riferimento ai prezzi praticati dai concorrenti della società per beni o servizi simili e l'aggiustamento di detti prezzi per riflettere i costi e i margini della società;
- b) se il metodo a) non è applicabile, si adotta il metodo dei costi attesi più margine: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei costi sostenuti o da sostenere per adempiere il contratto e aggiunge un margine adeguato per il bene o servizio in questione;
- c) se anche il metodo b) non è applicabile, si adotta il metodo residuale: la società stima il prezzo di vendita a sé stante del bene o del servizio in misura pari alla differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto.

Momento della valutazione del rischio di reso e valutazione dei prodotti resi

Nel paragrafo 26 si dice:

Nel caso di vendite con diritto di reso (ad esempio, rimborso al cliente dell'importo pagato a fronte della restituzione di un bene funzionante), il ricavo rilevato a conto economico è ridotto per effetto della stima di quanto la società ritiene probabile di dover riconoscere al cliente come forma di rimborso (per tale stima si fa riferimento al disposto del paragrafo 16 lettera a)). In contropartita la società iscrive una passività classificata tra i fondi oneri.

La contabilizzazione del reso comporta anche il ripristino del costo del bene venduto che la società prevede di ricevere. L'ammontare di tale costo è iscritto in una voce separata tra le attività dell'attivo circolante al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino.

Il testo non chiarisce che la rilevazione del ricavo e quella conseguente al rischio di reso sono effettuate in due momenti diversi. In particolare, non è chiaro (come emerge invece dall'esempio E11) che le rilevazioni conseguenti al rischio di reso vengono effettuate solo alla chiusura dell'esercizio.

Inoltre, a seguito della contabilizzazione, il prodotto reso torna di fatto a essere una rimanenza di magazzino. Nel frattempo, però, tale prodotto potrebbe avere perso valore e pertanto non risulta corretto valutarlo al "valore contabile originale a cui era iscritto a magazzino", bensì, coerentemente alle rimanenze di magazzino (art. 2426 Cod. Civ., n. 9; OIC 13), al minore fra il costo e il valore desumibile dall'andamento del mercato. Si propone pertanto di integrare e modificare il testo del par. 26 come segue:

Nel caso di vendite con diritto di reso (ad esempio, rimborso al cliente dell'importo pagato a fronte della restituzione di un bene funzionante), alla chiusura dell'esercizio il ricavo rilevato a conto economico è ridotto per effetto della stima di quanto la società ritiene probabile di dover riconoscere al cliente come forma di rimborso (per tale stima si fa riferimento al disposto del paragrafo 16 lettera a)). In contropartita la società iscrive una passività classificata tra i fondi oneri. La contabilizzazione del reso comporta anche ~~il ripristino del costo~~ la rilevazione del valore del bene venduto che la società prevede di ricevere. ~~L'ammontare di tale costo~~ Tale valore va determinato come il minore fra il costo e il valore desumibile dall'andamento del mercato ed è

iscritto in una voce separata tra le attività dell'attivo circolante ~~al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino.~~

Per lo stesso motivo si dovrebbe modificare anche una parte del testo dell'esempio E11, in particolare (a pag. 11) quella immediatamente precedente le scritture contabili che dice:

Conseguentemente, la società iscrive un ricavo da vendita pari ad euro 50.000 ed un fondo oneri pari all'ammontare che prevede dovrà restituire al cliente (importo di euro 2.500) in contropartita del ricavo.

Poiché le scritture contabili descritte avvengono in tempi diversi è preferibile indicare:

Conseguentemente, durante l'esercizio la società iscrive un ricavo da vendita pari ad euro 50.000 in contropartita a crediti verso clienti e alle disponibilità liquide già incassate mentre a fine esercizio rileva un fondo oneri pari all'ammontare che prevede dovrà restituire al cliente (importo di euro 2.500) in contropartita alla diminuzione del ricavo.

Anche la parte finale di pag. 11 e le scritture contabili ad inizio di pag. 12 vanno modificate perché il secondo capoverso del par. 26 parla di iscrizione "in una voce separata" tra le attività dell'attivo circolante.

Pertanto, anche nell'esempio E11 (ultima parte di pag. 11 e scritture contabili ad inizio di pag. 12) è bene fare riferimento ad una voce separata come di seguito indicato:

Inoltre, il costo del bene che sarà oggetto di reso è iscritto in una voce separata tra le attività dell'attivo circolante al ~~valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino~~ minore fra il costo e il valore desumibile dall'andamento del mercato (importo di euro 1.750 pari al costo di euro 70 per 25 unità che si stima essere inferiore al valore desumibile dall'andamento del mercato) in contropartita della variazione di magazzino.

		31.12.202X	Dare	Avere
C) 4)	Rimanenze prodotti finiti e merci <u>(resi da ricevere)</u>		1.750	
A) 2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			1.750

La stessa cosa nell'esempio E12 a pag. 13 dopo la tabella iniziale.

Pertanto, durante l'esercizio la società iscrive un ricavo da vendita pari ad euro 16.500, in contropartita a una entrata di liquidità per la somma riscossa (o eventualmente a un credito, per la quota non riscossa). Al 31/12, la società provvede poi a iscrivere ~~ed~~ un fondo oneri pari all'ammontare che prevede dovrà restituire al cliente (importo di euro 1.650) in contropartita del ricavo.

Di seguito si riportano le scritture:

....

...

Inoltre, il costo del bene che sarà oggetto di reso è iscritto in una voce separata tra le attività dell'attivo circolante al ~~valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino~~ minore fra il costo e il valore desumibile dall'andamento del mercato (importo di euro 1.250 che si stima essere inferiore al valore desumibile dall'andamento del mercato) in contropartita della variazione di magazzino.

31.12.202X		Dare	Avere
C) I 4)	Rimanenze prodotti finiti e merci <u>(resi da ricevere)</u>	1.250	
A) 2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		1.250

Infine, nei prospetti delle rilevazioni contabili degli esempi EI1 e EI2 è necessario modificare la data per la rilevazione dei ricavi di vendita (in entrambi è indicata la data del 01.01.202X) con una data compresa negli ultimi 120 giorni dell'anno (ad esempio 01.1.202X) per renderla coerente con quanto indicato in premessa degli esempi, ossia "Al fine di incrementare gli ordini da parte del cliente, la società concede allo stesso la possibilità di restituire i beni entro 120 giorni dall'acquisto e di ricevere l'importo totale pagato". Se la vendita non si verificasse negli ultimi 120 giorni dell'anno, non si porrebbe neppure il problema di valutare a fine esercizio il diritto di reso.

Ricavo da cessione della licenza

Nell'APPENDICE A – GUIDA APPLICATIVA, al par. A3, secondo capoverso si dice:

Se il cliente ottiene tutti i benefici derivanti dall'uso della licenza senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del fornitore il ricavo da cessione della licenza è rilevato a conto economico al momento della consegna della licenza.

Tra gli ESEMPI ILLUSTRATIVI (che non sono parte integrante del principio) nell'esempio EI8, si specifica che va rilevato un ricavo pari al valore attuale dell'intero corrispettivo al momento della consegna della licenza. Si ritiene opportuno che ciò sia indicato già al par. A3 integrandolo come di seguito indicato:

Se il cliente ottiene tutti i benefici derivanti dall'uso della licenza senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del fornitore il ricavo da cessione della licenza è rilevato a conto economico per un importo pari al valore attuale dell'intero corrispettivo al momento della consegna della licenza.

Modalità di rilascio dei risconti passivi

Nell'APPENDICE A – GUIDA APPLICATIVA, al par. A4, nell'ultima frase di pag. 8, si dice:

Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l'uso del bene al compratore, sarà rilasciato a conto economico in quote costanti come provento operativo (voce A5 – Altri ricavi e proventi).

Si suggerisce di sostituire “in quote costanti” con “per quote di competenza” poiché per diversi motivi (ad esempio periodi di competenza che non coincidono con l’intero esercizio) le quote potrebbero differire nei diversi esercizi. Si suggerisce allora di modificare il testo come segue:

Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l’uso del bene al compratore, sarà rilasciato a conto economico ~~in quote costanti~~ per quote di competenza come provento operativo (voce A5 – Altri ricavi e proventi).

Società che agisce per conto proprio

Nell’APPENDICE A – GUIDA APPLICATIVA, al par. A6, è preferibile chiarire che una società agisce per conto proprio quando si verificano tutte le condizioni elencate (e non solamente una). Si suggerisce allora di modificare il testo come segue:

A.6 Una società agisce per conto proprio quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente;
- ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore; e
- ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.

Contabilizzazione concorsi a premio

Nell’esempio E13, ultimo capoverso di pag. 13, si dice:

Durante l’esercizio 202X i clienti acquistano prodotti per euro 1.000.000. La società al 31.12.202X effettua una propria valutazione e assume, per semplicità, che tutti i clienti opereranno per lo sconto su acquisti futuri. Pertanto a fine esercizio rettifica i ricavi per euro 10.000.

Sarebbe preferibile indicare anche la contropartita contabile della rettifica dei ricavi, ad esempio:

Durante l’esercizio 202X i clienti acquistano prodotti per euro 1.000.000. La società al 31.12.202X effettua una propria valutazione e assume, per semplicità, che tutti i clienti opereranno per lo sconto su acquisti futuri. Pertanto a fine esercizio rettifica i ricavi per euro 10.000 in contropartita al sorgere di un fondo per oneri (fondo per sconti da corrispondere).

Fondi per oneri

Nell’esempio E14 (e anche in altri esempi simili nel testo del principio) nelle scritture contabili viene indicata la voce “B 13 Accantonamenti a fondi per rischi e oneri”.

L’accantonamento per garanzie prodotti è un accantonamento a un fondo per oneri (OIC 31, par. 19 degli Esempi illustrativi, pag. 23). Pertanto, nella scrittura contabile va indicato “Accantonamenti a fondi per oneri”, togliendo la parola “rischi”, anche per fare in modo che la collocazione a conto economico alla voce B.13 sia corretta (gli accantonamenti a fondi rischi andrebbero invece iscritti alla voce B.12). Inoltre, in nota

sarebbe opportuno richiamare come segue il par. 19 dell'OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto:

Si ricorda che, ai sensi dell'OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto, paragrafo 19, “Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi”.

Pertanto, l'iscrizione dell'accantonamento a fondo per oneri alla voce B12 è residuale e si applica solo quando la suddetta correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle altre voci delle classi B, C, e D del conto economico non è attuabile.

Vendite con garanzia aggiuntiva

Nell'esempio E15, ultimo capoverso (pag. 15), si afferma che:

I ricavi relativi alla fornitura dei beni vengono rilevati al momento della consegna. Viceversa, i ricavi relativi all'assistenza vengono rilevati pro-rata nei due anni.

Come sembra suggerire la soluzione esplicitata nell'esempio E12 – Vendite di beni e servizi, al momento della consegna va rilevato l'intero importo relativo alla vendita dei beni e dell'assistenza. A fine esercizio dai ricavi di vendita vengono scorporati quelli relativi all'assistenza rilevando dei risconti passivi. Pertanto, il testo andrebbe modificato come segue:

I ricavi relativi alla fornitura dei beni vengono rilevati al momento della consegna. Viceversa, i ricavi relativi all'assistenza vengono rilevati pro-rata nei due anni. **Contabilmente si procede a rilevare al momento della consegna l'intero importo relativo alla vendita dei beni e dell'assistenza. A fine esercizio dai ricavi di vendita vengono scorporati quelli relativi all'assistenza rilevando dei risconti passivi in contropartita alla diminuzione dei ricavi.**

Analoghe specificazioni sembrano necessarie anche per gli esempi E19 e E110.

Vendite con consegna differita

Nell'esempio E11, a pag. 17, si dice:

Alla data di chiusura del bilancio la società venditrice conclude che è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita del macchinario e dei pezzi di ricambio (l'unico rischio che resta in capo alla società venditrice è il rischio di furto).

Pertanto al 31.12.202X la società rileva ricavi per euro 55.000 per la vendita del macchinario e dei pezzi di ricambio.

I ricavi relativi al servizio di custodia, saranno rilevati pro-quota nei due esercizi successivi.

In primo luogo, sembra opportuno specificare che a fronte del rischio residuo di furto, se ne ricorrono i presupposti, va accantonato un apposito fondo per rischi. Per i ricavi relativi al servizio di custodia è da ritenere che le modalità di contabilizzazione da adottare siano le stesse che poi vengono illustrate nelle scritture contabili dell'esempio successivo a cui si può fare quindi riferimento. Si propone pertanto di integrare il testo come segue:

Alla data di chiusura del bilancio la società venditrice conclude che è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita del macchinario e dei pezzi di ricambio (l'unico rischio che resta in capo alla società venditrice è il rischio di furto, a fronte del quale, se ne ricorrono i presupposti, va accantonato un apposito fondo per rischi).

Pertanto al 31.12.202X la società rileva ricavi per euro 55.000 per la vendita del macchinario e dei pezzi di ricambio.

I ricavi relativi al servizio di custodia saranno rilevati pro-quota nei due esercizi successivi. Contabilmente si procede a rilevare al momento della consegna l'intero importo relativo alla vendita del macchinario, dei pezzi di ricambio e del servizio di custodia. A fine esercizio dai ricavi di vendita vengono scorporati quelli relativi al servizio di custodia rilevando dei risconti passivi in contropartita alla diminuzione dei ricavi, secondo modalità analoghe a quelle rappresentate nelle scritture contabili nell'esempio E12.

Vendite di beni e servizi

Nell'esempio E12, a pag. 17, si dice che il contratto per la vendita di un'automobile è stato concluso in data 01.01.202X. Dall'esempio risulta poi che la consegna del bene al cliente è avvenuta in data 31.12.202X e questo lasso temporale non appare realistico (a differenza dell'esempio precedente nel quale la società doveva realizzare un macchinario). Inoltre, la rilevazione dei ricavi al 31.12 rappresenta una condizione del tutto particolare mentre risulterebbe molto più utile un esempio in cui i ricavi vengono rilevati in corso d'anno. Per questi motivi si suggeriscono le modifiche di seguito evidenziate:

Una società alla data del 01.11.202X conclude un contratto con il proprio cliente per la vendita di un'automobile per euro 25.000. Il prezzo dell'automobile include 4 tagliandi gratuiti per i successivi 4 anni.

....
....

Pertanto, per quanto riguarda la vendita dell'automobile, la società rileva il ricavo al momento del trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici per un importo pari a euro 23.000. Tale momento coincide con la consegna del bene al cliente, che è avvenuta in data 31.11.202X.

Per quanto riguarda la prestazione del servizio la società rileverà i ricavi negli esercizi in cui effettuerà i relativi tagliandi.

Di seguito si riportano le scritture:

31.11.202X		Dare	Avere
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		25.000
C) IV	Disponibilità liquide	25.000	
E)	Risconto passivo		2.000

31.12.202X		Dare	Avere
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.000	
E)	Risconto passivo		2.000

31.12.202X+1		Dare	Avere
A) 1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		500
E)	Risconto passivo	500	

La stessa scrittura ~~effettuata in data 31.12.202X+1 viene effettuata nei tre esercizi successivi~~ deve essere ripetuta al 31.12.X+2, 31.12.X+3 e 31.12.X+4.

Altre osservazioni

- a pag. 2 nell'indice va indicato "società che agisce per conto **proprio** o per conto di terzi" anziché "pprio"
- a pag. 7, par. 36, va indicato "con riferimento ai **ricavi**,..." anziché "con riferimento ai crediti,..."
- a pag. 10, nella sezione I RICAVI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA l'esposizione del n. 1 e del n. 7 dell'Articolo 2427, comma 1, codice civile non è chiara perché non è stato riportato il primo periodo del comma 1. Si suggerisce pertanto di modificare l'esposizione come segue:

- **Articolo 2427, comma 1, codice civile:**

"La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

...

10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche".

- a pagina 15, prima tabella. I risultati sono corretti ma le operazioni sono invertite. La rappresentazione corretta è:

Prodotto	Prezzo
Fornitura bene	3.333 <u>(4.000 : 6.000 x 5.000)</u>
Assistenza	1.667 <u>(2.000 : 6.000 x 5.000)</u>

- a pag. 15, per evitare la ripetizione della parola prezzi, il primo periodo dell'esempio E16 si potrebbe modificare come segue:

Una società che produce e vende i prodotti A, B C stipula un contratto con un cliente per un prezzo totale pari a euro 1.000. Da listino ~~prezzo~~ gli stessi hanno i seguenti prezzi:

- a pag. 21, seconda riga è preferibile sostituire “e non come ricavo separato” con “e non **come rettifica di ricavo**”.
- a pag. 22, par. 22, va indicato “...per le **imprese** di minori dimensioni...” anziché “...per le imprese di minori dimensioni...”